




Comune di Fiorenzuola d'Arda

P.U.G.

Piano Urbanistico Generale

TAVOLA DEI VINCOLI



V.4

Scheda dei vincoli

Sindaco Romeo Gandolfi

Assessore all'Urbanistica Franco Brauner

Ufficio di Piano
arch. Elena Trento
(Responsabile del procedimento)
arch. Valentino Zucconi
(Garante della comunicazione e della partecipazione)
geom. Lorenza Ghilardotti
dott. Adalberto Squarcia
dott.ssa Marilena Calmi

Progettisti incaricati
dott. urb. Alex Massari
arch. Fabio Ceci
arch. Luca Pagliettini
geol. Gabriele Corbelli
arch. Denis Aldedja

Assunzione Proposta PUG
Del. C.C. n. del. . .

Adozione Proposta PUG
Del. C.C. n. del. . .

Approvazione PUG
Del. C.C. n. del. . .

Data elaborazione
Agosto 2024

V.1 - Tavola dei vincoli - Vincoli ambientali

TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Ambiti di gestione ambientale del territorio

Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione

Norma riferimento	di	Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.53
Finalità disposizioni	e	I progetti di tutela, recupero e valorizzazione sono riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi dei paleovalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane. Tali progetti sono finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR. In tali ambiti l'obiettivo da perseguire è la definizione di progetti di tutela recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico - ambientali e storico-culturali
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela		Edificabilità condizionata
Note	

Aree ed elementi di interesse vegetazionale

Sistema Boschivo e Arbustivo

Norma riferimento	di	Regionale Norme di Attuazione PPR art.10 Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.8
Finalità disposizioni	e	Al sistema delle aree forestali e boschive sono conferite finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa, perseguendo l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO2 al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura. Il Sistema boschivo e arbustivo è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. Gli elementi arborei lineari sono oggetto di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, e di ricerca scientifica, per il loro ruolo nel riequilibrio climatico.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela		Inedificabilità assoluta
Note	

Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari	
Norma riferimento	<p>Nazionale L.14 gennaio 2013, n.10</p> <p>Regionale LR. 2/1977 D.P.G.R. n.677/1989 (nn.32-28, 32-29, 32-30)</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.9</p>
Finalità e disposizioni	<p>La Regione Emilia-Romagna, con la L. R. 2/1977 e successive modifiche può assoggettare a particolare tutela "esemplari arborei singoli in gruppi o in filari di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale", tramite un Decreto del Presidente della Giunta Regionale.</p> <p>Si tratta di elementi o gruppi arborei che sotto l'aspetto strutturale, floristico, estetico, ecologico rappresentano entità di grande rilievo o di assoluta eccezionalità.</p> <p>Gli elementi arborei lineari sono oggetto di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, e di ricerca scientifica, per il loro ruolo nel riequilibrio climatico.</p> <p>Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta e tutela e valorizzazione delle essenze arboree esistenti
Note

SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Fasce di Tutela fluviale PTCP	
Norma riferimento	di Nazionale PAI artt.28-31 e 34-39 Regionale Norme di Attuazione PPR artt.17 e 18 Provinciale Norme di Attuazione PTCP artt.10 e 11
Finalità disposizioni	e Le delimitazioni delle fasce fluviali A, B e C devono essere recepite tal quali nella Tavola dei vincoli, con la possibilità di apportare rettifiche, comunque contenute, indicativamente entro i 25 m di differenza, per seguire elementi fisici individuabili alla scala di maggior dettaglio. Le fasce fluviali del PTCP sintetizzano caratteristiche di pericolosità idraulica e di connotazione paesaggistica, presenti o da garantire ("funzione di progetto"). Le fasce fluviali del PTCP hanno effetti di PTPR ed anche effetti di PAI a seguito dell'intesa PTCP-PAI 2012, salvo alcuni tratti in cui l'intesa è da ritenersi sospesa e su cui vigono le fasce fluviali di entrambi i Piani (PTCP e PAI), in sovrapposizione. La normativa è differenziata per le Fasce fluviali A, B e C, con alcune specificazioni valide per le singole Zone fluviali. Nelle fasce A e B le possibilità di intervento sono estremamente limitate, mentre nella fascia C gli interventi infrastrutturali più significativi e quelli insediativi esterni al territorio urbanizzato sono condizionati a una verifica idraulica di tutta la fascia interessata, condotta nell'ambito del Piano urbanistico generale. Un atto di coordinamento tecnico del PTCP fornisce specifiche linee-guida per la verifica idraulica. La verifica idraulica deve tenere conto dei contenuti del PGRA Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino (vd sezione RISCHIO IDRAULICO PGRA). Nelle Zone C1 e C2, non differenziate a livello normativo dal PTCP, i Comuni possono disporre una disciplina più restrittiva di quella prevista dal Piano provinciale per la fascia C. Determinate circostanze impongono di assumere in fascia C le stesse limitazioni previste in fascia B. Si tratta dei casi in cui la funzione di contenimento della piena di riferimento non risulta verificata. Tali situazioni sono descritte in apposita sezione della scheda, a cui si rinvia (limiti "B di progetto" del PAI). La fascia I riguarda tratti del corso d'acqua non interessati dalle fasce A-B-C ma comunque meritevoli di tutela. Il PTCP individua solamente il tracciato, stabilendo una disciplina transitoria per le zone d'alveo I1 e per le zone limitrofe I2 (di ampiezza pari a 25 metri dalle sponde dell'alveo), valevole fino a quando i Comuni provvedono a cartografare e disciplinare il tematismo nella Tavola dei vincoli. La fascia L non è individuata dal PTCP ma ammessa solo per consentire ai Comuni di proteggere aree ulteriori rispetto a quelle già tutelate (contermini a queste o sviluppate su tratti diversi, naturali o artificiali), con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, tenendo comunque conto degli usi antropici esistenti.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Fascia fluviale A: Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	
Norma di riferimento	<p>Regionale Norme di Attuazione PPR art.18</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP artt.10 e 11</p>
Finalità e disposizioni	<p>La Fascia fluviale A (Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua), è articolata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona A1 – Alveo attivo o invaso - Zona A2 – Alveo di piena - Zona A3 – Alveo di piena con valenza naturalistica <p>Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.</p> <p>Va chiarito che, il DLgs n112/98, art.57, comma 1, stabilisce che "la Regione, con legge regionale, prevede che il PTCP, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti prevedendo inoltre, al comma 2, che "in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale", facendo coesistere le due tutele</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta
Note

Fascia fluviale B: Fascia di esondazione – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	
Norma riferimento	<p>Regionale Norme di Attuazione PPR art.17</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP artt.10, 11 e 12</p>
Finalità disposizioni	<p>La Fascia fluviale B (Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), è articolata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona B1 – Zone di conservazione del sistema fluviale (non presente sul territorio) - Zona B2 – Zone di recupero ambientale del sistema fluviale (non presente sul territorio) - Zona B3 – Zona ad elevato grado di antropizzazione (non presente sul territorio) <p>La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento esistenti. Comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione.</p> <p>Va chiarito che, il DLgs n112/98, art.57, comma 1, stabilisce che "la Regione, con legge regionale, prevede che il PTCP, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti prevedendo inoltre, al comma 2, che "in mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale", facendo coesistere le due tutele</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	edificabilità condizionata
Note

Fascia fluviale C – Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale	
Norma riferimento	<p>Regionale Norme di Attuazione PPR art.17</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.13</p>
Finalità disposizioni	<p>Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.</p> <p>La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali.</p> <p>La fascia C si articola nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche; zona C2, non protetta da difese idrauliche.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	edificabilità condizionata
Note

Tutele fluviali PAI	
Norma di riferimento	<p>Nazionale PAI artt.28-31 e 34-39</p> <p>Provinciale Norme di Attuazione PTCP art.13</p>
Finalità e disposizioni	<p>La fascia A è funzionale a garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. La fascia B è funzionale a mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. La fascia C è funzionale ad integrare il livello di sicurezza alle popolazioni. Nelle fasce A e B le possibilità di intervento sono estremamente limitate, mentre nella fascia C gli interventi ammessi sono regolamentati dalle corrispondenti norme del PTCP, ed in ogni caso coordinando le attività di prevenzione del Piano di Protezione Civile comunale. Nella fascia B di progetto il vincolo si sostanzia nell'obbligo di assumere, nella fascia C esterna a tale "limite B di progetto", le stesse limitazioni previste in fascia B; poiché l'apposizione del vincolo sottende a una programmazione di opere di difesa da parte delle Autorità competenti, la sua rimozione è subordinata a provvedimenti formali (opportunamente regolati dalle direttive attuative del PAI), che attestino l'avvenuta realizzazione delle opere o una revisione delle programmazioni.</p> <p>Le delimitazioni delle fasce fluviali A, B e C sono recepite tal quali nella Tavola dei vincoli. Le fasce fluviali del PAI sintetizzano caratteristiche di pericolosità idraulica. La normativa è differenziata per le Fasce fluviali A, B e C.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Rischio idraulico PGRA: scenari di pericolosità alluvionale PGRA	
Norma di riferimento	<p>Europea Direttiva Comunitaria 2007/60/CE</p> <p>Nazionale D.Lgs. n. 49/2010</p> <p>Regionale DGR n. 1300/2016</p>
Finalità e disposizioni	<p>Si tratta degli scenari di pericolosità alluvionale del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino, tenendo presente che il Piano prevede due distinte cartografie, una per i reticoli RP e RSCM (reticolo principale e reticolo secondario collinare montano, quest'ultimo costituito dal prolungamento verso monte del RP o da reticoli mappati solo come secondari, pertanto complementare rispetto al RP) e l'altra per il reticolo RSP (reticolo secondario di pianura, la cui tipologia di pericolosità non è confrontabile con quella relativa al RP-RSCM ma localmente può riguardare le stesse aree).</p> <p>Per convenzione, al RSP sono attribuiti solo livelli di pericolosità P3 e P2, dal momento che il reticolo secondario di pianura è caratterizzato da eventi ricorrenti.</p> <p>La distinzione fra RP-RSCM e RSP viene mantenuta anche nella Tavola dei vincoli per consentire la corretta applicazione della disciplina associata, che è distinta principalmente per reticoli e poi per livelli di pericolosità (DGR n. 1300/2016).</p> <p>Il coordinamento del PGRA con la normativa del PAI e del PTCP è regolato al momento da una disciplina transitoria (DGR n. 1300/2016) che sarà successivamente sostituita da provvedimenti regionali di carattere definitivo, come stabilito dalla Variante al PAI di coordinamento con il PGRA (DPCM 2/02/2018).</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note	Delimitazioni riprese da PGRA

Vincoli idraulici

Zona di integrazione dell'ambito fluviale	
Norma di riferimento	Provinciale PTCP, art. 14
Finalità e disposizioni	<p>La fascia di integrazione dell'ambito fluviale, denominata "fascia I", comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.</p> <p>Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.</p> <p>Nella pianificazione urbanistica comunale la fascia di integrazione è stata articolata nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none">- zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.- zona I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza è di 25 metri per lato. <p>La disciplina da applicarsi può richiamare, in tutto o in parte, le disposizioni previste dal PTCP per le fasce fluviali A, B e C, preferendo, per analogia con le specifiche finalità di tutela, la disciplina di cui alla zona A1 per l'alveo inciso e quella di cui alla fascia B per la zona di integrazione, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.</p> <p><u>Alveo attivo o inciso - Zona I1</u></p> <p>Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.</p> <p>Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:<ul style="list-style-type: none">• attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;• garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;• migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;• essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

Finalità disposizioni	<p><u>Zona di integrazione dell'ambito fluviale - Zona I2</u></p> <p>La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni.</p> <p>Nella fascia B sono ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:</p> <ol style="list-style-type: none">la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;il recupero dei territori perfluviali ad uso naturalistico e ricreativo. <p>Nella fascia B non sono ammessi:</p> <ol style="list-style-type: none">le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalle Norme del PTCP;gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi stabiliti dalle Norme del PTCP. <p>Nella fascia B sono invece ammessi:</p> <ol style="list-style-type: none">tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle Norme del PTCP;gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi delle Norme del PAI;le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dalle Norme del PTCP in materia di attività estrattive;le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della Parte terza delle Norme del PTCP;l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006;le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive;le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I della Parte terza delle Norme del PTCP;gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; <p>la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi.</p>
--------------------------	---

Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta
Note

Zone di rispetto idrico - Polizia idraulica per corsi d'acqua pubblici di competenza regionale

Norma di riferimento	di Nazionale RD n. 523/1904, art.96
Finalità e disposizioni	Queste fasce sono volte a tutelare gli alvei, le sponde e le difese dei corsi d'acqua pubblici di competenza regionale. Le attività vietate sono elencate all'artt. 93, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, ed in particolare non sono consentiti la piantagione di alberi e siepi, gli scavi e movimento terra a distanza minore di 4 metri dalla sponda o dal piede dell'argine e l'edificazione a distanza minore di 10 m; le distanze di rispetto sono computate dal ciglio sponda o dal piede esterno dell'argine ove presente.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	inedificabilità assoluta
Note

Zone di rispetto idrico - Polizia idraulica per reticolo di bonifica

Norma di riferimento	di Nazionale RD n. 368/1904, artt.132 e 140
Finalità e disposizioni	Al reticolo idraulico di bonifica sono associate le fasce di tutela per la manutenzione e di vincolo all'edificazione, di ampiezza pari a 10,00 m, così come definite dalle norme di polizia idraulica (Titolo VI del R.D. n.368/1904 - "Disposizioni di polizia idraulica" e art.14, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI- "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"). La misura deve essere effettuata a partire dalla sponda dell'alveo inciso o dal piede esterno dell'argine oppure, nel caso di tratti tubati, a partire dal limite demaniale. Nelle fasce di tutela del reticolo idraulico di bonifica per assicurare la funzionalità idraulica dei canali stessi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione della canalizzazione e delle relative opere pertinenziali, eseguiti direttamente dal Consorzio di Bonifica di Piacenza o indirettamente da soggetti autorizzati dallo stesso Consorzio. Sono altresì ammissibili attività di taglio della vegetazione arbustiva e arborea per assicurare l'officiosità idraulica e/o interventi di ristrutturazione della canalizzazione consortile
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta
Note

SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA

Aree di salvaguardia

Tutela delle risorse idriche: Zone di protezione delle acque sotterranee – Aree di ricarica	
Norma di riferimento	Nazionale art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 Provinciale art. 35 commi 3 e 4 PTCP
Finalità e disposizioni	La normativa regionale, attuativa di quella nazionale, ha disposto di tutelare le acque che costituiscono risorsa idrica, superficiale o sotterranea, attraverso il riconoscimento e la disciplina delle zone di protezione (ZP). Nel caso delle acque sotterranee sono stati considerati gli acquiferi principali, distinguendo quelli collinari-montani da quelli di pianura. Gli acquiferi collinari-montani sono costituiti dalle rocce-magazzino, unità rocciose permeabili che possono ospitare acquiferi, e dalle aree che, per analoghe caratteristiche e per la presenza di sorgenti captate, possono essere ragionevolmente considerate come aree di alimentazione, meritevoli di maggior tutela.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	La disciplina disposta dal PTCP, derivante dal PTA, deve integrarsi con successive disposizioni emanate in materia, ad esempio quelle che precisano gli effetti di talune norme in materia di attività di gestione dei rifiuti (DGR n. 543/2018).
Note

Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili	
Norma di riferimento	<p>Nazionale D.Lgs 152/2006, Parte III art.94, comma 3</p>
Finalità disposizioni	<p>Le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni; - zone di rispetto delle captazioni o derivazioni. <p>La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.</p> <p>La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. e. aree cimiteriali; f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h. gestione di rifiuti; i. stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k. pozzi perdenti; l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. <p>Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.</p> <p>In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle Province autonome della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità assoluta per la prima fascia e condizionata per la seconda
Note

Rischio di dissesto	
Norma riferimento	di Provinciale PTCP, art. 31
Finalità disposizioni	e Ai fini della disciplina da applicarsi per la prevenzione e riduzione del rischio di dissesto, gli elementi cartografati dal PTCP sono raggruppati nelle seguenti categorie: a. dissesti attivi; b. dissesti quiescenti; c. dissesti potenziali.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Aree a rischio idrogeologico molto elevato per inondazione	
Norma riferimento	di Nazionale artt. 48-54 PAI, PS267 (1999 e 2001) Provinciale art. 32 commi 6, 7, 8, 9, 10 PTCP
Finalità disposizioni	e Per la regolamentazione di tali aree occorre fare riferimento principalmente alla normativa PAI, tenendo presente che nel PTCP si è operata una mera trasposizione utilizzando le terminologie edilizie in uso in ambito regionale, all'epoca riferite alla L.R. n. 31/2002 (successivamente sostituita dalla L.R. n. 15/2013). L'individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato deve essere recepita nella Tavola dei vincoli, che deve tuttavia intendersi aggiornata dalle eventuali modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. Oltre ai limiti e condizionamenti posti per gli usi e le trasformazioni urbanistiche di tali aree, sono richiesti adempimenti volti a garantire la sicurezza degli insediamenti esistenti particolarmente esposti, ovvero i complessi ricettivi turistici all'aperto, comprese le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione, e le infrastrutture viarie.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

V.2 - Tavola dei vincoli - Vincoli paesaggistici e storico-culturali

AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI, TESTIMONIALI E ARCHEOLOGICHE

Zone urbane storiche ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

Centri e nuclei storici	
Norma di riferimento	Nazionale D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1 Provinciale art. 22 PTCP
Finalità e disposizioni	Nei centri storici l'obiettivo è la tutela paesaggistica dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata.
Note

Edifici comprese negli elenchi di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004	
Norma riferimento	<p>di Nazionale D.Lgs 42/2004, art. 10</p>
Finalità disposizioni	<p>Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art. 10 commi 1,3 e 4 e art.11 comma 1). In allegato si riportano i beni tutelati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palazzo La Confinia con giardino, oratorio della Beata Vergine Immacolata e pertinenze - Ex Macello comunale - Ex sede Comunale - Villa Vignola e pertinenze - Palazzo Lucca Verani - Chiesa parrocchiale dei Santi Felice e Tranquillino e pertinenze - Oratorio della Buona Morte - Palazzo Bertamini Lucca, Parco e pertinenze - Oratorio della Madonna di Moronasco e sue pertinenze - Edificio Cappuccini - Chiesa di San Francesco d'Assisi e convento - Chiesa Collegiata di San Fiorenzo, Torre campanaria, Palazzo Arcipretale e pertinenze - Palazzo Grossi - Casa del XV sec. - Mura antiche nel muro di confine della casa in Corso Garibaldi - Cascina Fellinetta e pertinenze - Villa Visdomini - Ex Fabbrica del Gas - Fabbricato Viaggiatori e Bar della Stazione Ferroviaria - Cimitero del Capoluogo - Ponte sul Torrente Chiavenna - Scuole Primarie Scapuzzi e Liceo Scientifico Fermi - Serbatoio idrico pensile - Ex Scuola elementare - Piazza dei Caduti - Palazzo Portapuglia e pertinenze - Autogrill a ponte Pavesi <p>Beni architettonici di proprietà pubblica e a persone giuridiche private senza fine di lucro con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela fino all'effettuazione della verifica di interesse culturale (art. 12). Si chiarisce che il presente elenco è da considerarsi indicativo come semplice riferimento rispetto all'aggiornamento al marzo 2023. In virtù della natura particolarmente fluida del disposto normativo, l'elenco è da ritenersi in continua evoluzione. Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. La finalità principale del decreto di imposizione del vincolo storico-artistico consiste nell'individuare singoli beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività nazionale. Obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti, o modificati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza autorizzazione del Ministero. Nello specifico la realizzazione di interventi sottoposti al vincolo storico artistico è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale. Il provvedimento di vincolo comporta, a carico del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, una serie di obblighi: denuncia di trasferimento di proprietà /detenzione; esercizio del diritto di prelazione.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	<p>Edificabilità condizionata. Qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004)</p>
Note	<p>....</p>

Edifici di interesse storico-architettonico	
Norma di riferimento	di Regionale L.R. 20/2000, art. A-9
Finalità e disposizioni	e Tutela finalizzata alla conservazione degli edifici di valore storico-architettonico, tra cui quelli sottoposti a vincolo della Soprintendenza. Gli strumenti urbanistici comunali definiscono gli interventi ammissibili, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata.
Note

Ambiti di particolare interesse storico e archeologico

Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Norma riferimento	di	Nazionale D.Lgs 42/2004, art. 10 Provinciale art. 22 PTCP
Finalità disposizioni	e	Zone di interesse archeologico Il vincolo ha la finalità di proteggere e conservare il bene per fini di pubblica fruizione I beni non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad altri usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza competente. Si chiarisce che il presente elenco è da considerarsi indicativo come semplice riferimento rispetto all'aggiornamento al 2015. In virtù delle continue indagini svolte sull'intero territorio, l'elenco è da ritenersi in continua evoluzione. Ogni singolo intervento dovrà essere verificato con l'Ente competente.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela		Edificabilità condizionata. Le Zone di interesse archeologico e le Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di rinvenimenti sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; mentre i Complessi archeologici sottoposti a disposizioni di tutela sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione.
Note	

Zone di Tutela della Struttura Centuriata

Norma riferimento	di	Regionale PTPR art. 21, comma 2, lettera c e d Provinciale art. 23 PTCP
Finalità disposizioni	e	L'obiettivo da perseguire consiste nella tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi. La carta dei vincoli individua gli elementi territoriali della centuriazione ovvero: - le strade, - le strade poderali ed interpoderali, - i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, - nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento; Gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela		Edificabilità condizionata
Note	

Zone interessate da bonifiche storiche di pianura	
Norma riferimento	di Provinciale art. 26 PTCP
Finalità disposizioni	e L'obbiettivo è rivolto alla salvaguardia dei manufatti idraulici più significativi sotto il profilo dell'organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale. Gli strumenti urbanistici comunali provvedono a delimitare e disciplinare specificamente tali zone.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Non incide sull'edificabilità
Note

Viabilità storica	
Norma riferimento	di Regionale PTPR art. 24, comma 2 Provinciale art. 27 PTCP
Finalità disposizioni	e La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell'organizzazione del territorio, È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati. Sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastrini, edicole e simili). La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Non incide sull'edificabilità
Note

Territori ricoperti da foreste e boschi	
Norma riferimento	di Nazionale D.Lgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera g
Finalità disposizioni	e Il vincolo tutela i beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologiche, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva In tali aree ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta
Note

Corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico e relativa fascia di rispetto	
Norma riferimento	di Nazionale D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c
Finalità disposizioni	<p>Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, per i quali sono previste disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. (art. 142 comma 1, lettera c)</p> <p>Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m., vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.</p> <p>Le tutele vanno riferite ai seguenti corsi d'acqua elencati nel R.D. 13/5/1937 "Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Piacenza":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torrente Arda - Torrente Chiavenna - Rio Benodo - Rio Chiozzo - Colatore Fontana Alta - Colatore Ravacolla - Rio Freddo - Rio Gerola - Canale di Chiaravalle - Canale del Molino o Pallavicino - Scolo Beretta - Scolo Seriola <p>Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata. I proprietari dei beni di cui sopra non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Qualsiasi intervento edilizio, pertanto, è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (articolo 146 del D.Lgs. 42/2004)
Note

Unità di Paesaggio	
Norma riferimento	di Provinciale Art. 54 PTCP
Finalità disposizioni	<p>Le normative prescrittive e di indirizzo relative alle tutele paesaggistico - ambientali, storico-culturali e archeologiche hanno l'obiettivo della salvaguardia e del mantenimento delle componenti del paesaggio, con particolare riguardo agli aspetti significativi del sistema antropico e delle emergenze fisiche e naturalistiche del territorio.</p> <p>Le Unità di paesaggio locali ricadono nei Paesaggi di bassa pianura e sono articolate nelle seguenti tipologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina: Sub-unità dell'alta pianura - Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina: Sub-unità della bassa pianura centuriata - Unità di paesaggio della pianura parmense - Unità di paesaggio fluviale: Sub-unità del medio corso del torrente Arda - Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati: Sub-unità del sistema urbanizzato di Fiorenzuola
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

V.3 - Tavola dei vincoli - Vincoli antropici e infrastrutturali

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Rete ferroviaria

Fascia di rispetto alla rete ferroviaria	
Norma riferimento	di Nazionale D.P.R. 753/1980
Finalità disposizioni	e La costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di qualsiasi opera, pubblica o privata, in vicinanza a linee ferroviarie è regolata dall'art. 49 del DPR 753/80 che ne vieta l'esecuzione all'interno della fascia di 30,00 m dalla rotaia più vicina al manufatto. Per derogare eccezionalmente a tale limite è obbligatorio acquisire la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Rete stradale

Fasce di Rispetto Stradali	
Norma riferimento	di Nazionale D.Lgs 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"; DPR. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
Finalità disposizioni	e Il predetto vincolo è diretto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché a mantenere una fascia ineditata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale. La fascia di rispetto stradale determina una limitazione dello ius aedificandi: al suo interno non è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie. Il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495 16 dicembre 1992 art.26-28) stabilisce fasce di rispetto stradale che variano in base alla classificazione delle strade, L'art. 234, 5° comma, del Codice della Strada dispone che, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le previgenti disposizioni in materia di fasce di rispetto stradali, ovvero il decreto Interministeriale 1 aprile 1968 n. 1404. Le distanze da rispettare a partire dal ciglio della strada fuori dai centri abitati sono così stabilite: - strada di tipo A – autostrade : 60 m - strada di tipo C – strade di media importanza: 30 m - strada di tipo F e F1 – strade di interesse locale ad eccezione delle strade vicinali : 20 m - strada di tipo F2 – strade vicinali : 10 m
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta, salvo recupero edifici esistenti
Note

INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

Fasce di rispetto degli elettrodotti	
Norma riferimento	<p>di Nazionale D.M. 29/05/2008, L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione D.G.R. 978/2010</p>
Finalità disposizioni	<p>L'obiettivo è quello di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. All'interno delle fasce di rispetto, ai fini di prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, non sono consentite alcune destinazioni di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore. Per fascia di rispetto si deve intendere lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità come definito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per la determinazione delle fasce di rispetto si deve fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art- 4 e d alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalle norme CEI 11-60 che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kW e alla Regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kW. I gestori provvedono a comunicare per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti. Nello specifico la cartografia individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elettrodotti aerei AT 132Kv - Elettrodotti aerei AT 380 Kv - Elettrodotti MT a semplice terna - Elettrodotti MT a doppia terna <p>Ogni eventuale progetto, così come esplicitato dall'Ente gestore, dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto alle prescrizioni di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni; - eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge; - l'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal d.m. 449/1988 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40 °C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/2008; - per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Stazioni radio base per Telefonia Mobile	
Norma riferimento	<p>Nazionale L. 36/2001, Regionale Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla D.G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive modificazioni e integrazioni di cui alla DGR 1138/2008</p>
Finalità disposizioni	<p>La cartografia individua gli impianti di telefonia mobile presenti sul territorio e le relative fasce di rispetto che regolano l'attività edilizia perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici delle aree ed edifici sensibili Gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in aree destinate dal PUG ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche; - su edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio di almeno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra. <p>La fascia di rispetto può essere ridotta solo nel caso in cui sia individuato un sito atto alla minimizzazione degli effetti, il quale rispetti i criteri definiti nel successivo regolamento emanato ai sensi della L. 36/2001. Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Zone di rispetto gasdotti e depositi di metano	
Norma riferimento	<p>Nazionale D.M. 24.11.1984 e ss.mm., D.M. 17.04.2008</p>
Finalità disposizioni	<p>Individuazione di fasce laterali di rispetto destinate alla protezione degli impianti e alla sicurezza dei cittadini. La localizzazione di tali infrastrutture è da ritenersi indicativa e, ai fini delle trasformazioni edilizie, la compatibilità delle stesse dovrà essere verificata con l'Ente Gestore. Le fasce di rispetto sono definite dalle normative vigenti pari a 13,50 metri. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse: - costruzioni edilizie di qualsiasi tipo ed opere in muratura in genere; - messa in opera di alberature ad alto fusto. Gli interventi limitrofi alle condotte ancorché non ricadenti nelle fasce di rispetto rappresentate graficamente, saranno soggetti a parere di competenza dell'Ente Gestore al fine di verificare l'assenza di interferenze con le reti in esercizio e/o in progetto, nonché le eventuali misure di sicurezza e le modalità di intervento per l'esecuzione dei lavori.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

Zone di rispetto dei depuratori	
Norma riferimento	di Nazionale Delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04/02/77: all. 4 punto 1.2
Finalità disposizioni	e Fascia di rispetto di 100 metri che L'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridurre fino a mt 50.00 per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti, senza che ciò costituisca variante al PUG. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni se non funzionali allo stesso impianto di depurazione.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta
Note

Fasce di rispetto alle attrezzature cimiteriali	
Norma riferimento	di Nazionale Art.338 del R.D. 1265/1934, art. 57 del D.P.R. 285/90, come modificato dall'art. 28 della L. 165/2002, Regionale L.R. 19/2004
Finalità disposizioni	e Le finalità perseguite dal vincolo cimiteriale sono rivolte a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché ad assicurare una cintura sanitaria attorno ai luoghi per loro natura insalubri. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le eccezioni e le deroghe di seguito indicate: a) riduzione della fascia di rispetto per ampliare il cimitero: è prevista la possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare i cimiteri esistenti prevedendo, mediante delibera del Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL, una fascia di rispetto ridotta fino a 50 m. dal centro abitato, qualora alternativamente non sia possibile provvedere diversamente ovvero il cimitero da ampliare sia separato da centro abitato da strade, ferrovie, fiumi, ecc. b) riduzione della fascia di rispetto per realizzare nuove previsioni: il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole dell'ASL, la riduzione della fascia fino a 50 m. dal centro abitato, per la realizzazione di un'opera pubblica, di parchi e giardini, di parcheggi pubblici e privati, di attrezzature sportive, di locali tecnici e serre, nonché per l'attuazione di un intervento urbanistico. c) interventi sugli edifici esistenti ammessi all'interno della fascia di rispetto: per gli edifici collocati all'interno della fascia di rispetto, l'art. 338 del R.D. 1265/1934 consente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti nella percentuale massima del 10%.
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta
Note

Aree a servizio della Protezione Civile	
Norma riferimento	<p>Nazionale Legge 225/1992; D.Lgs 112/1998, Regionale art. 108; D.G.R. 1166/2004</p>
Finalità disposizioni	<p>Aree non soggette a rischi ambientali e destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. Sono preventivamente individuate nella pianificazione di emergenza. Esse sono suddivise in zone di accoglienza della popolazione e in zone di ammassamento dei soccorritori. Le zone di accoglienza della popolazione sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive. Le zone di ammassamento dei soccorritori sono luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese. Le aree a servizio della protezione civile devono essere servite dal sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile, dalla rete elettrica e dal sistema fognario. Le zone di accoglienza della popolazione dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l'allestimento e la gestione. Le zone di ammassamento dei soccorritori dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni. L'Amministrazione pubblica garantisce adeguate attrezzature e infrastrutturazioni delle aree a servizio della protezione civile per garantirne la funzionalità durante gli eventi calamitosi.</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Edificabilità condizionata
Note

STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
Norma riferimento	<p>Nazionale (D.Lgs 105/2015)</p>
Finalità disposizioni	<p>Le modalità e gli effetti del vincolo sono esplicitati nel Piano di Emergenza Esterno prodotto a cura della Ditta. I vincoli individuati consistono nella delimitazione delle fasce di rispetto individuando aree a "elevata letalità", "inizio letalità" e "Flow lines" così come individuate dal Piano di Emergenza Esterno</p>
Modalità di tutela ed effetti del vincolo/tutela	Inedificabilità assoluta per le aree a "elevata letalità" ed edificabilità condizionata per le aree di inizio letalità
Note